

COMUNE DI CORTONA

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di attività, iniziative, manifestazioni intese a favorire la promozione dello sport

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. DEL

TITOLO I
Contributi

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione del disposto dello Statuto Comunale, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Cortona di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, a favore dei soggetti di cui al successivo art. 4 per la realizzazione senza fini di lucro, nell'ambito del territorio comunale, di:

- a) attività sportive, non agonistiche, quali corsi di qualsiasi disciplina sportiva, inserite in un programma organico, omogeneo, ed a lungo termine, oppure inserite in programma di attività ricreative, sociali e culturali;
- b) iniziative per la diffusione della pratica sportiva a livello formativo, dilettantistico e ricreativo, nonché per lo sviluppo dell'associazionismo sportivo,
- c) attività ricreative sportive
- d) manifestazioni sportive di tipo agonistico di rilievo comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- e) corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento di operatori e animatori sportivi
- f) acquisizione di attrezzature sportive da parte da parte di società sportive dilettantistiche il cui uso è consentito a tutti i cittadini ;
- g) spese d'investimento su impianti sportivi di proprietà del Comune o di altri enti pubblici semprechè l'intervento venga preventivamente sottoposto all'approvazione degli organi comunali competenti e la spesa non contrasti con i programmi d'intervento del Comune

Questo regolamento non si applica :

1) ai contributi per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale regolati dall'apposito atto che prevede norme specifiche per l'affido e la gestione degli stessi impianti.

2) alle iniziative autonome della Giunta Municipale per iniziative non prevedibili che sono comunque riconducibili agli obiettivi ricreativo-sportivi e di pubblico interesse nei confronti delle quali sono predisposti specifici atti amministrativi.

Art. 2 - Natura dei contributi

1. Per contributi si intendono le erogazioni di denaro aventi un diretto valore economico accordate a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, finalizzate a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

2. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di iniziative, attività o manifestazioni di un soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa dal soggetto terzo ed il Comune - in forza della sua peculiare rilevanza sociale e sportiva e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione - decida di acquisire, con atto della Giunta Comunale la veste di co-promotore.

Art. 3 - Attività ammissibili al contributo

Le provvidenze e contributi di cui all'art. 1 sono concessi dall'Amministrazione Comunale a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo dello sport anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, pubblicazioni (su supporto tradizionale o digitale), con particolare riferimento a:

a) attività sportive, non agonistiche, quali corsi di qualsiasi disciplina sportiva, inserite in un programma organico, omogeneo, ed a lungo termine, oppure inserite in programma di attività ricreative, sociali e culturali;

b) iniziative per la diffusione della pratica sportiva a livello formativo, dilettantistico e ricreativo, nonché per lo sviluppo dell'associazionismo sportivo,

c) attività ricreative sportive

d) manifestazioni sportive di tipo agonistico di rilievo comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

e) corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento di operatori e animatori sportivi

f) acquisizione di attrezzature sportive da parte da parte di società sportive dilettantistiche il cui uso è consentito a tutti i cittadini ;

g) spese d'investimento su impianti sportivi di proprietà del Comune o di altri enti pubblici sempreché l'intervento venga preventivamente sottoposto all'approvazione degli organi comunali competenti e la spesa non contrasti con i programmi d'intervento del Comune

Di norma le attività e le iniziative beneficiarie dei contributi comunali devono avere sede nel territorio comunale. Possono essere concessi contributi per attività e iniziative che si svolgono fuori dal territorio comunale se esse hanno tra gli obiettivi anche la valorizzazione e promozione dell'immagine di Cortona,

Art. - 4 Soggetti beneficiari dei contributi

I contributi e i benefici economici possono essere concessi a:

a) Persone giuridiche pubbliche e private aventi sede nel Comune di Cortona, quali istituti scolastici, associazioni, fondazioni, cooperative sociali, onlus in generale;

b) Persone giuridiche pubbliche e private, senza fini di lucro, non residenti nel territorio comunale, per attività, iniziative mirate e di pubblico interesse, realizzate nel territorio comunale a beneficio della Comunità Cortonese;

c) Persone giuridiche pubbliche e private individuate dall'Amministrazione Comunale come partner per la realizzazione di progetti di interesse pubblico, di vasto impegno organizzativo e di alto grado di incidenza sociale e sportiva.

Art. 5 – Determinazione delle risorse destinate ai contributi

1. L'Amministrazione Comunale procede, anno per anno, sull'apposito capitolo di bilancio, alla determinazione delle risorse che intende destinare ai contributi di cui al presente regolamento.

2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni.

Art. – 6 Emanazione di bando di evidenza pubblica

Entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione annuale il dirigente competente emana un bando ad evidenza pubblica per la assegnazione dei contributi oggetto del presente regolamento, relativo alle attività e iniziative da realizzarsi nell'anno solare corrente.

Art. – 7 Termine di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui al precedente art. 4, che intendano chiedere l'assegnazione di contributi previsti dal presente regolamento, presentano la domanda all'Amministrazione Comunale entro il 30 ottobre di ogni anno, per attività e iniziative realizzate e da realizzarsi nell'anno corrente.

Art. – 8 Assegnazione dei contributi

1) I contributi sono assegnati con determinazione del Dirigente di Settore, nei limiti di cui all'art. 5) e nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'articolo 9). A tal proposito viene costituita una commissione di consulenza costituita dall'assessore allo sport,, dal direttore del servizio cultura, turismo e sport, dal funzionario dell'ufficio sport del Comune

2) Entro il 31 dicembre il dirigente competente assegna i contributi con propria determina relativamente alle attività svolte nell'anno corrente.

Art. 9 – Criteri per l'assegnazione

1. Il sostegno finanziario di cui all'art. 2 punto 1 viene decretato dal Dirigente competente, fermo il disposto dell'art. 5 ,inteso a valutare i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste, sulla base di un punteggio assegnato sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale;(max 20 punti)
 - natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;(max 10 punti)
 - attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;(max 10 punti)
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;(max10 punti)
- b) valutazione della rappresentatività del soggetto richiedente da valutare in termini di ampiezza della base associativa e di anzianità del soggetto medesimo (max 30 punti).
- c) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale (max 20 punti).

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- a)al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- b)al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- c)alla capacità economica del richiedente.

3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa, dell'attività, della manifestazione oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

4. E' comunque facoltà del Dirigente non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.

5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.
6. La concessione di contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto alcuno di continuità per gli anni successivi.

Art. 10 – Modalità di presentazione della domanda per la concessione di contributi.

1. I soggetti di cui al precedente art. 4 possono chiedere al Comune la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici.
2. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.
3. Nella domanda, da redigere in conformità con lo schema predisposto allegato al presente regolamento, deve contenere i seguenti dati informativi e documentali:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva della persona giuridica o comitato richiedente;
 - descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si è realizzata o che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
 - finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per l'iniziativa, manifestazione, attività che si è realizzata e che si intende realizzare;
 - ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti per l'iniziativa, manifestazione, attività da altri soggetti pubblici o privati (sponsor);
 - requisiti del soggetto richiedente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;
 - presentazione di un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per l'iniziativa e, impegno a presentarlo per le iniziative che si intendono realizzare per l'anno solare in corso;
 - impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - dichiarazione che eventuali attività commerciali previste dall'iniziativa, manifestazione, attività non sono preminenti rispetto ai fini sociali;
 - nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
 - dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

5. Il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà dichiarare nella domanda se il soggetto richiedente benefici dell'uso di locali di proprietà del Comune.

6. Il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà dichiarare nella domanda se il soggetto richiedente sia o no assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

7. Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto dal presente articolo.

Art. 11 - Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli:

- 1) In caso di attuazione mancata o parziale delle iniziative, attività, manifestazioni ammesse a contributo o di sostanziale modifica delle stesse,
- 2) In caso di mancata presentazione del rendiconto .

Articolo 12.- Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

Articolo - 13.

Alla fine di ciascun anno, allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva annuale del Comune, l'Amministrazione provvede all'affissione all'Albo pretorio di apposito elenco degli Enti beneficiari dei contributi con l'indicazione delle somme a favore degli stessi erogate.